



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: DA
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000280
DATA: 25/09/2020 12:33
OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DAL TITOLO "BORSE DI STUDIO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA DELL'IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI – BOLOGNA"

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Campagna Anselmo in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Landini Maria Paola - Direttore Scientifico
Con il parere favorevole di Damen Viola - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Cilione Giampiero - Direttore Amministrativo

CLASSIFICAZIONI:

- [03-04]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Dipartimento Patologie Complesse
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)
- Dipartimento Rizzoli RIT Research, Innovation Technology
- Dipartimento Rizzoli - Sicilia
- Dipartimento Patologie Specialistiche

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000280_2020_delibera_firmata.pdf	Campagna Anselmo; Cilione Giampiero; Damen Viola; Landini Maria Paola	2BFF0BFD23AB6381CF9D5B8183D261AD 1A2962518C16715E27D55BC700F5AF01
DELI0000280_2020_Allegato1.pdf:		2BB242C754C226FB3B858A51359145F68 130D05337B3BA3E91FD2F7BE0E5F1B1



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DAL TITOLO “BORSE DI STUDIO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA DELL’IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI – BOLOGNA”

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 288/2003 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3”;
- la L. n. 1204/1971 “Tutela delle lavoratrici madri”;
- il D.Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

PREMESSO CHE:

- l’Istituto Ortopedico Rizzoli è un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, che - ai sensi della normativa e della programmazione statale e regionale vigente - svolge funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività di Assistenza, Ricerca e Formazione;
- con Deliberazione nr. 435 del 05 settembre 2007 è stato approvato il “Regolamento a disciplina dell’attribuzione delle borse di studio” (di seguito “Regolamento”), avente ad oggetto la disciplina dei criteri e delle procedure per l’attribuzione di contratti di borsa di studio;
- al fine di adeguare la regolamentazione della materia alla normativa e alle *policies* aziendali vigenti in ambito di Ricerca, si è reso necessario di ridefinire alcuni aspetti operativo-gestionali del Regolamento;
- l’Istituto Ortopedico Rizzoli intende quindi abrogare il Regolamento vigente e approvare un nuovo testo;
- il nuovo testo del Regolamento disciplina in particolare i presupposti, le caratteristiche nonché i requisiti e la procedura di attribuzione delle borse di studio nell’ambito delle attività di Ricerca;
- il Regolamento – avendo ad oggetto esclusivamente i rapporti di borsa di studio attivati nell’ambito di progetti di Ricerca gestiti da IOR - ha quindi carattere complementare e speciale rispetto alle ordinarie procedure e regole aziendali unificate relative alle Borse di studio attribuite da IOR, gestite dal Servizio Unificato Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP), che trovano applicazione per quanto non oggetto del presente Regolamento, valevole per le attività di Ricerca.



DATO ATTO CHE:

- l'iter di approvazione del nuovo Regolamento ha visto la consultazione e il confronto in diverse sedute e differenti sedi di dialogo con organismi e parti sociali:
- Collegio di Direzione di IOR nella seduta del 10/07/2020;
- Consiglio di Indirizzo e Verifica di IOR nella seduta del 23/07/2020.

CONSIDERATO CHE:

- il testo di tale regolamento viene allegato ed è parte integrante del presente atto.

Delibera

per le motivazioni in premessa riportate e qui integralmente richiamate:

1.
di approvare il Regolamento, allegato parte integrante del presente atto, che sostituisce la Deliberazione nr. 435 del 05 settembre 2007 e di renderlo immediatamente applicabile ed esecutivo;
2.
di trasmettere copia del presente provvedimento alla SC Amministrazione della Ricerca e al Servizio Unificato Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP), al Dipartimento di patologie ortopediche-traumatologiche semplici, al Dipartimento di patologie ortopediche-traumatologiche complesse, al Dipartimento Research, Innovation and Technology – RIT e al Dipartimento Rizzoli Sicilia.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Chiara Kolletzek



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



BORSE DI STUDIO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA DELL'IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

BOLOGNA

Regolamento



1. SCOPO

Il presente Regolamento intende disciplinare i presupposti, i requisiti, la procedura di attribuzione e le caratteristiche delle borse di studio nell'ambito delle attività di Ricerca.

2. DEFINIZIONI E ACRONIMI

IOR: Istituto Ortopedico Rizzoli

SAR: Servizio Amministrazione della Ricerca

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. n. 288/2003 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3";

L. n. 1204/1971 "Tutela delle lavoratrici madri";

D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

Regolamenti vigenti interni a IOR, qui integralmente richiamati.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica ai partecipanti a un bando per l'attribuzione di borsa di studio di ricerca e ai relativi titolari della borsa di studio.


Per borsa di studio "di ricerca" si intende il rapporto di borsa di studio avente ad oggetto la formazione teorico-pratica del borsista nell'ambito di progetti di ricerca gestiti da IOR.

5. FINALITÀ E NATURA GIURIDICA

Per definizione, la borsa di studio ha lo scopo di promuovere la ricerca, la formazione scientifica, didattica o tecnica. L'attivazione di una borsa di studio risponde a due esigenze fondamentali e connaturate alla natura di IRCCS di IOR: da un lato lo sviluppo dell'attività di formazione in ricerca, che rientra tra gli obiettivi istituzionali; dall'altro l'implementazione della stessa attività di ricerca, che può essere potenziata anche grazie a personale in formazione, che contribuisce attivamente alla *mission* dell'Istituto.

IOR può indire selezioni per l'assegnazione di Borse di Studio e Ricerca a favore di laureati al fine di contribuire con la loro attività di studio allo sviluppo dei progetti di ricerca e consentire loro un periodo di elevata formazione teorico-pratica e di specializzazione nei settori di ricerca istituzionali o in quelli di supporto. Nello specifico, essendo la borsa di studio finalizzata alla formazione teorico-pratica del borsista, si intende che il target di riferimento è principalmente rappresentato da giovani laureati/specializzati e da soggetti che stanno completando un percorso di formazione.

La borsa di studio, essendo finalizzata alla formazione professionale e al perfezionamento del borsista, conformemente alle attribuzioni degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico previste dalla vigente normativa, non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato/dipendente, né pubblico né privato, né dà diritto a trattamenti previdenziali o assistenziali, valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici ai fini della carriera, o riconoscimenti di anzianità a fini previdenziali, fatto salvo quanto specificamente previsto da eventuali successive norme di legge al riguardo.



Nell'ambito di protocolli di intesa/convenzioni che IOR può sottoscrivere con Università o altri Enti di Ricerca italiani o stranieri, è consentita la temporanea dislocazione in tali istituzioni di borsisti al fine di attuare sinergie e collegamenti operativi, condurre progetti di ricerca comuni, praticare protocolli di assistenza ed operare la circolazione di conoscenze e ricercatori. Il borsista potrà, quindi, svolgere parte dell'attività anche all'estero in strutture internazionali legate all'Istituto da rapporti scientifici, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

6. REQUISITI DI ACCESSO

Sono ammessi alle selezioni solo i candidati che – al momento della presentazione della domanda – siano in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

- godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- adeguata conoscenza della lingua italiana.

abbiano maturato i requisiti specifici richiesti per l'accesso al bando, come da tabella che segue:

Tipologia	Requisiti	Valore minimo e massimo della borsa (annuo lordo borsista)	Valore minimo e massimo della borsa (annuo lordo ente ¹)
Tipo A (junior)	Diploma di laurea triennale o magistrale, specialistica o a ciclo unico conseguita da non più di 3 anni	€ 18.000 - € 20.000	€ 19.530 – € 21.700
Tipo B (senior)	Diploma di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico e Diploma di specializzazione ovvero dottorato di ricerca nel settore oggetto della borsa di studio o affine conseguita da non più di 3 anni	€ 21.000 - € 24.000	€ 22.785 – € 26.040

Nel caso in cui la borsa di studio sia bandita nell'ambito di progetti di ricerca finanziati che prevedano requisiti specifici per l'attivazione di borse di studio (ad es: durata, importi, assenze, requisiti di accesso diversi da quelli previsti dal presente Regolamento), saranno necessariamente considerati i parametri fissati dal bando di finanziamento o dal soggetto finanziatore.

¹ Parametro valore anno 2020. I valori potrebbero variare negli anni.



7. DURATA E DECORRENZA DELLA BORSA DI STUDIO

La borsa di studio deve essere previamente identificata in funzione dei tempi previsti per il raggiungimento dell'obiettivo/progetto specifico che ne ha richiesto l'attivazione. Comunque, la borsa di studio ha durata minima di 12 mesi e massima di 36 mesi.

Fermo restando il suddetto limite complessivo di 36 mesi, la borsa di studio può essere prorogata o rinnovata – in base alla disponibilità economica e alla durata del progetto – laddove sia stata prevista tale possibilità nell'avviso di cui all'art.14, coerentemente a quanto stabilito all'art.13.

La decorrenza della borsa di studio avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione di tutta la documentazione richiesta. Il titolare della borsa di studio che, senza giustificato motivo assumerà la funzione con ritardo rispetto alla data concordata, vedrà decorrere la borsa di studio, per ogni conseguente effetto, dal primo giorno del mese ancora successivo a quello precedentemente stabilito.

8. TUTOR E PROGETTO FORMATIVO

La borsa di studio verrà svolta sotto la supervisione di un tutor appositamente individuato dal Direttore della struttura, nell'ambito di progetti di ricerca promossi e realizzati dalla Struttura di afferenza del borsista. L'attività di studio per cui è conferita la borsa deve essere svolta nei limiti del progetto formativo predisposto dal tutor e approvato dal Direttore Scientifico.

Al fine di procedere con l'erogazione dell'ultima mensilità della borsa di studio, il borsista dovrà presentare al Tutor una relazione finale sull'attività svolta ed i risultati conseguiti. Il Tutor - entro 7 giorni dal ricevimento della relazione - dovrà approvare la relazione o segnalare eventuali disallineamenti rispetto al progetto formativo, comunicandolo tempestivamente alla SC Amministrazione della Ricerca. La relazione dovrà infine essere approvata e controfirmata dal Direttore Scientifico di IOR.

9. FINANZIAMENTO, PAGAMENTI E RIMBORSI

Le borse di studio di cui al presente Regolamento sono finanziate con fondi a carico di progetti di ricerca o con fondi istituzionali IOR.

Il compenso per lo svolgimento della borsa di studio verrà erogato all'assegnatario in rate mensili di uguale importo, al netto delle ritenute erariali.

Il compenso è comprensivo delle eventuali spese che il borsista potrà incontrare durante il periodo di formazione o specializzazione, comprese le spese per presenza in altre strutture/sedi di svolgimento, se previsto.

Il rimborso di eventuali spese di trasferta sostenute dal borsista per la partecipazione a manifestazioni scientifiche, convegni ecc., dovrà essere soggetto di apposita richiesta del Tutor e verrà gestito secondo il Regolamento vigente in IOR.

10. OBBLIGHI E DOVERI DEL BORSISTA

Il borsista si impegna:

- a far pervenire entro i tempi concordati con SAR, la documentazione richiesta e necessaria per la predisposizione e sottoscrizione del contratto;



- a frequentare senza soluzione di continuità la sede di espletamento dell'attività di borsa di studio, compresa la possibilità, su richiesta motivata del Tutor, di frequentare un'altra struttura/sede di svolgimento - anche temporanea - esterna a IOR;
- alla consegna della relazione finale secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
- a contribuire materialmente ed intellettualmente al conseguimento degli obiettivi del progetto di ricerca oggetto della borsa di studio e relazionarli periodicamente al tutor;
- ad indicare nelle pubblicazioni prodotte l'affiliazione IOR;
- ad osservare un impegno orario conforme e idoneo alle esigenze dello studio oggetto della ricerca da effettuarsi, secondo tempi e modalità fissate dal Responsabile di cui sopra. Considerata la natura dell'attività, non è previsto l'utilizzo del badge, ai fini della rilevazione della presenza;
- a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso dei cartellini identificativi appositamente predisposti;
- ad osservare il codice comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62 del 16/4/2013) e quello aziendale, nonché le norme ed i regolamenti interni di IOR e quelli specifici della struttura operativa in cui svolge il proprio servizio, a presentarsi in servizio con un abbigliamento adeguato, e ad adottare un comportamento idoneo all'ambiente in cui opera e in linea con le norme igieniche e di sicurezza e ad attenersi al corretto uso dei materiali e delle apparecchiature messi a disposizione dalla Struttura di afferenza;
- a rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure di sicurezza impartite o segnalate dal tutor;
- a mantenere nella più assoluta e completa riservatezza e a trattare come confidenziali tutti i dati e le notizie apprese durante il periodo di borsa di studio e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto, pena la revoca della borsa di studio. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza della borsa di studio;
- a trattare secondo le disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/2016, del d.lgs 196/2003, novellato dal D.Lgs. 101/18, tutti i dati e le informazioni apprese nel corso dell'attività e a farne uso esclusivamente nei limiti delle finalità della borsa di studio.

10. ASSICURAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA

La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività nell'ambito della borsa di studio è gestita dall'Azienda in base al "Programma Regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie" adottato con delibera di Giunta della Regione Emilia – Romagna n. 1350 del 17/09/2012 e successive modifiche ed integrazioni in conformità alla L.R. n. 13/12 e s.m.i..

Qualsiasi altra copertura assicurativa, se non prevista, non può essere posta a carico dell'Amministrazione. Laddove non sia garantita dall'Amministrazione, il borsista deve produrre copia di polizza infortuni personale e, in ogni caso, solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di infortunio imputabile all'espletamento dell'attività correlata alla Borsa di studio.

Ai sensi della normativa vigente, il borsista sarà sottoposto a visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni all'attività cui il borsista è destinato e valutare la sua idoneità.



Il titolare di Borsa di Studio che svolge attività a rischio deve essere assoggettato a sorveglianza sanitaria. I responsabili delle strutture organizzative richiedenti devono precisare la natura dell'attività al fine di consentire la predisposizione delle misure utili alla sorveglianza sanitaria.

11. BREVETTI

Il borsista si impegna ad accettare che, qualora la sua attività effettuata in esecuzione della borsa di studio dia luogo anche incidentalmente a risultati, invenzioni o scoperte, siano esse brevettabili o meno, queste divengano di proprietà esclusiva dell'Amministrazione, fermo restando il diritto del borsista a essere designato come inventore o autore in sede di deposito della domanda di brevetto e/o di pubblicazioni scientifiche qualora egli abbia contribuito intellettualmente in maniera significativa al raggiungimento dei risultati scientifici. In tal caso il borsista si impegna a comunicare i dati e le informazioni in suo possesso e a redigere tutti i documenti e le certificazioni dei diritti di brevetto richiesti per rendere operanti i diritti stessi.

12. DIRITTI E TUTELE DEL BORSISTA

Ai titolari di borsa di studio può essere riconosciuto un periodo di assenza di 30 giorni all'anno, da rapportarsi in relazione alla durata della borsa di studio. Tale assenza non comporta la sospensione della borsa di studio, né determina la riduzione del compenso. Tali assenze verranno previamente concordate con il Tutor, che dovrà facilitarne il godimento e ne terrà il relativo conteggio.

La borsa di studio è sospesa in caso di assenza per gravidanza e puerperio della titolare, in analogia a quanto previsto per i periodi di congedo delle lavoratrici madri, oppure in caso di malattia prolungata, purché ciò sia compatibile con la durata del progetto di ricerca che finanzia la borsa di studio. Durante questo periodo di assenza vi sarà la sospensione del compenso previsto. La borsa di studio riprenderà al termine del periodo di sospensione con rideterminazione della scadenza corrispondente al periodo non svolto soltanto se il progetto di ricerca/formazione che finanzia la borsa di studio lo consente.

Qualora le assenze a qualsiasi titolo dovessero protrarsi, l'erogazione del compenso sarà comunque sospesa e sarà facoltà di IOR revocare la borsa di studio, previo parere del Tutor.

Il borsista può presentare altresì richiesta di sospensione volontaria della borsa di studio attribuitagli, purché ciò sia compatibile con la durata del progetto di ricerca che finanzia la borsa di studio. La richiesta di sospensione dovrà essere formulata in forma scritta e motivata e dovrà essere corredata dal parere favorevole del Tutor.

La borsa di studio può, infine, essere sospesa per particolari esigenze organizzative Aziendali o per casi eccezionali e straordinari.

Ai titolari di borsa di studio si applicano le tutele previste dal d.lgs. 81/2008 in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il borsista può beneficiare della mensa dell'Ente – limitatamente ai giorni di effettiva presenza – dietro corrispettivo da parte del borsista del costo effettivo del pasto completo stabilito da IOR.



13. COMPATIBILITÀ, DECADENZA, REVOCA O RINUNCIA

La borsa di studio non è compatibile con ulteriori borse, attività di lavoro parasubordinato, subordinato, autonomo ovvero altre forme di collaborazione.

La borsa di studio potrà essere conferita per singolo borsista per massimo 36 mesi.

Eventuali proroghe o rinnovi – nell’arco temporale dei 36 mesi sopracitati – sono consentiti se finalizzati al proseguimento o completamento del Progetto di Ricerca a finanziamento della borsa di studio, nel caso in cui il Progetto prosegua e l’erogazione del relativo finanziamento sia condizionato a una valutazione periodica dell’ente finanziatore.

In ogni caso la borsa di studio non potrà essere attribuita a coloro che siano stati già titolari di altre tipologie contrattuali IOR.

Il borsista sarà dichiarato decaduto dalla borsa qualora:

- sia accertato il cumulo con altre borse di studio, attività di lavoro parasubordinato, subordinato, autonomo ovvero altre forme di collaborazione;
- per qualsiasi ragione venga meno l’idoneità del candidato all’espletamento delle attività previste nel bando.

La borsa di studio potrà essere revocata nei seguenti casi:

- il borsista non si presenti, salvo giustificato motivo, presso la struttura operativa di assegnazione nel giorno stabilito per iniziare la propria attività;
- il borsista violi ripetutamente gli obblighi riportati nel presente Regolamento;
- il borsista tenga un contegno scorretto nei confronti di colleghi, dipendenti ed utenti ovvero atti offensivi o lesivi nei confronti del personale comunque coinvolto nell’attività dell’Istituto ovvero che arrechino danno all’immagine dello stesso;
- inadempienze agli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento” IOR vigente;
- utilizzo di un’affiliazione diversa da quella istituzionale nelle pubblicazioni prodotte durante il periodo di assegnazione della borsa di studio;
- qualora nel corso dell’esecuzione della borsa di studio, intervengano fatti e/o provvedimenti che mutino le condizioni in atto e rendano impossibile l’attuazione del rapporto;
- qualora nel corso dell’esecuzione della borsa di studio, il borsista instauri un altro rapporto di lavoro, borsa di studio, attività, incompatibile con la borsa di studio in corso;
- nel caso in cui il finanziamento del Progetto di Ricerca a cui è legata la borsa di studio venga meno.

Nei casi in cui si verifichino le condizioni di decadenza o revoca di una borsa di studio, il Tutor comunicherà tempestivamente tale evenienza a SAR, per gli adempimenti successivi.

Il Borsista si impegna a comunicare al Tutor, con almeno con 20 giorni di preavviso, l’eventuale cessazione volontaria/rinuncia alla borsa di studio o altre condizioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività previste dalla borsa di studio. IOR si riserva la facoltà di richiedere al borsista l’eventuale risarcimento del danno arrecato, ove ne ricorrano le condizioni e sia preventivamente stabilito nel contratto di attribuzione di borsa di studio.

14. PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

L’attribuzione di borse di studio è basata sui criteri di trasparenza, pubblicità, pari opportunità tra i candidati e imparzialità dell’azione amministrativa e avviene tramite pubblica selezione.



Il Direttore della struttura richiedente o suo delegato, dopo aver formalmente accertato l'effettiva disponibilità del finanziamento da attestarsi da parte del competente Servizio, formula a SAR specifica richiesta mediante la modulistica appositamente predisposta, evidenziando con precisione:

- gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti;
- gli eventuali requisiti preferenziali ai fini della valutazione;
- la descrizione circostanziata dell'attività e degli obiettivi di cui al progetto di studio/ricerca da realizzare;
- le caratteristiche della prestazione (oggetto, durata, compenso, luogo di lavoro, tutor);
- la fonte di finanziamento.

Tale richiesta dopo essere stata positivamente valutata da SAR viene sottoposta al parere del Direttore Scientifico.

La procedura si articola nelle fasi descritte di seguito:

A. Avviso

L'avviso di selezione per borsa di studio è emesso da SAR ed è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito internet IOR nella apposita sezione per un periodo di 15 giorni di calendario. I candidati devono presentare la domanda di partecipazione alla selezione utilizzando le modalità previste dal bando di selezione e nei termini stabiliti dall'avviso stesso. L'Amministrazione si riserva di modificare, prorogare, sospendere o revocare gli avvisi di selezione per l'assegnazione di borsa di studio a suo insindacabile giudizio e senza che i candidati possano invocare pretese o diritti di sorta.

B. Domanda di partecipazione ed ammissione

Il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, anche penale:

- di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di non aver riportato condanne penali di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale in relazione ai reati soprarichiamati;
- di non essere sottoposto a procedimento penale per quanto di propria conoscenza in relazione ai reati di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale;
- di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano, nel caso di possesso di cittadinanza di stato non appartenente all'UE;
- di essere in possesso dei titoli e dei requisiti culturali e professionali correlati al contenuto della prestazione richiesta, specificando quali;
- del sussistere di un eventuale rapporto di dipendenza in essere con una pubblica amministrazione
- domicilio, numero di telefono ed eventuale indirizzo di posta elettronica e PEC presso il quale ricevere possibili informazioni.

I requisiti e le condizioni richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande.

SAR provvede alla raccolta delle domande di partecipazione e dà atto delle domande pervenute nella lettera di trasmissione delle domande al Tutor.



C. Commissione esaminatrice

La selezione viene effettuata da una commissione esaminatrice, composta da 3 membri:

- il Direttore Scientifico (o suo delegato), in qualità di Presidente;
- il Tutor del progetto di ricerca (o suo delegato) in qualità di Componente;
- il Direttore/Responsabile della Struttura di afferenza del progetto di ricerca (o suo delegato) in qualità di Componente.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente IOR con profilo non inferiore alla categoria C e sono garantite dai funzionari amministrativi delle strutture organizzative interessate.

D. Svolgimento della selezione

La selezione si svolgerà tramite valutazione comparativa dei titoli e della documentazione richiesta dall'Avviso. Potrà essere eventualmente espletato un colloquio, se ritenuto opportuno dalla Commissione. Il luogo, la data e l'ora del colloquio, se non già presenti nello stesso avviso, sono comunicati ai candidati con almeno 10 giorni di preavviso. Il colloquio, che verterà su argomenti generali pertinenti la tematica e i settori di ricerca specificati nell'Avviso, è finalizzato ad accertare il livello di preparazione in relazione all'oggetto della borsa di studio.

Ad esito della valutazione comparativa, la Commissione redigerà verbale, da cui risulterà il nominativo del candidato assegnatario della borsa di studio. Il verbale verrà trasmesso a SAR per gli atti conseguenti.

E. Assegnazione della borsa

SAR provvederà alla formalizzazione degli atti strumentali all'assegnazione della borsa di studio e del Contratto di borsa di studio.

14. CLAUSOLA FINALE

Il presente Regolamento trova applicazione per le borsa di studio attivate successivamente alla sua data di approvazione, mediante apposita deliberazione aziendale. Per le procedure avviate precedentemente alla sua data di approvazione, restano ferme condizioni e modalità individuate nella precedente regolamentazione di IOR.